



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Ordinanza n. 5 del 12.08.2006

OGGETTO: Divieto di esercizio di attività venatoria a tutela della pubblica incolumità e del rispetto dell'ordine pubblico in territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso

- che con ordinanza sindacale n. 149 del 03.10.1989 veniva ordinato il divieto di ogni forma di caccia all'interno del territorio del Comune di Campagnola Emilia nelle aree comprese nel centro abitato;
- che tale ordinanza, a seguito di un ampliamento del centro abitato, era stata integrata con ordinanza sindacale n. 56 del 07.09.1994;

Considerato che dal 1994 ad oggi il centro abitato ha continuato ad espandersi;

Valutata l'opportunità di vietare ogni attività venatoria e l'addestramento dei cani, per ragioni di pubblica incolumità e per evitare condizioni di disturbo alla quiete pubblica e al riposo della cittadinanza, in particolar modo nelle prime ore dell'alba;

Sentiti in merito il Coordinatore dell'A.T.C. RE 2 – PIANURA EST Sig. Santachiara Gianni e per i cacciatori di Campagnola Emilia il sig. Boccedi Guelfo, che, a seguito di incontro avvenuto con la Funzionaria dell'Ufficio Attività Produttive Gorini dott.ssa Annalisa, hanno espresso parere favorevole;

Vista la Legge Regionale n. 8 del 15.02.1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 157 del 11.02.1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Visto l'art. 54 del D.lvo 267 del 18.08.2000 Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

Il divieto di esercizio dell'attività venatoria, come da planimetria allegata, nell'area del territorio comunale compresa tra :

1. Via Prampolini, nel tratto che va dall'intersezione con la Strada Provinciale Carpi - Guastalla fino al cimitero del capoluogo;
2. l'area perimetrale del cimitero del capoluogo sul lato ovest;
3. l'area perimetrale a nord del cimitero del capoluogo fino alla zona adiacente alle abitazioni situate a ovest di Via B. Buozzi;
4. l'area perimetrale della zona adiacente alle abitazioni situate a ovest di Via B. Buozzi fino all'intersezione con Via Cattania;
5. Via Cattania, nel tratto che va dall'intersezione con l'area perimetrale della zona adiacente alle abitazioni situate a ovest di Via B. Buozzi fino all'intersezione con Via Reggiolo;



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

6. Via Reggiolo, nel tratto che va dall'intersezione con Via Cattania fino alla zona adiacente alle abitazione situate a nord di Via Terzi;
7. l'area perimetrale della zona adiacente alle abitazione situate a nord di Via Terzi fino all'intersezione con Via San Bernardino;
8. Via San Bernardino, nel tratto che va dall'area perimetrale della zona adiacente alle abitazione situate a nord di Via Terzi fino all'intersezione con Via Augustoni;
9. Via Augustoni, nel tratto che va dall'intersezione con Via San Bernardino fino all'intersezione con Via Fabbrico;
10. Via Fabbrico, nel tratto che va dall'intersezione con Via Augustoni fino all'intersezione con Via Castellazzo;
11. Via Castellazzo, nel tratto che va dall'intersezione con Via Fabbrico fino all'intersezione con il Cavo Naviglio Nord;
12. il Cavo Naviglio Nord, nel tratto che va dall'intersezione con Via Castellazzo fino all'intersezione con la Strada Provinciale Carpi - Guastalla;
13. Strada Provinciale Carpi - Guastalla, nel tratto che va dall'intersezione con il Cavo Naviglio Nord fino all'intersezione con Via Prampolini.

La presente ordinanza ha validità da oggi e sino ad eventuale revoca.

DISPONE

- di dare la massima diffusione della presente ordinanza nel territorio interessato;
- l'apposizione di apposito tabellamento, nel rispetto della presente ordinanza, ove siano citati anche gli estremi del presente atto;
- che la Polizia Municipale, la Polizia Provinciale, le Guardie Ecologiche Volontarie e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati del controllo per il rispetto della presente ordinanza;
- di inviare copia della presente ordinanza alla Prefettura di Reggio Emilia, alla Provincia di Reggio Emilia ed agli organi preposti alla vigilanza ai fini del controllo e per i provvedimenti di competenza;

La presente sostituisce le precedenti ordinanze n. 149 del 03.10.1989 e n. 56 del 07.09.1994.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al prefetto nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, (D.P.R. 24 novembre 1971, 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giuliana Vezzani, quale Responsabile del 1[^] Settore – Affari Generali e Istituzionali

Dalla Residenza Municipale, li 12 agosto 2006

IL SINDACO
Paola Baraldi